

proposte elementi essenziali per la valutazione del rischio; ma oggi che l'art. 1 delle C.G.P. riduce a sei mesi dall'effetto il periodo di contestabilità del contratto per reticenza o dichiarazione erronea, viene a mancare ogni pratica possibilità di efficace contestazione, al meno che non si voglia ricorrere ad accipie la mala fede dell'assicurato, tesi questa che produrrebbe inevitabilmente litigi dannosi alla nostra propaganda.

Premesso quanto sopra, si propone:

A - per i contratti di una quota

la eliminazione totale della carenza purché l'età dell'assicurato all'ingresso non superi i 44 anni.

Per gli assicurati aventi all'ingresso età superiore agli anni 44 conservare la carenza di sei mesi.

B - per i contratti a due e quattro quote

la conservazione dell'attuale carenza di sei mesi indipendentemente dall'età dell'assicurato all'ingresso.

C - per i contratti di oltre quattro quote

la elevazione della carenza da sei mesi ad un anno, e precisamente: nel primo semestre restituzione dei premi, nel secondo semestre pagamento di metà del capitale assicurato.